

CONTRATTO DI APPALTO PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI

TRA

ACAM S.p.A., con sede legale in La Spezia, via Alberto Picco 22, P.I. e iscrizione al Registro delle Imprese di La Spezia 00213810112, rappresentata da [...], in qualità di [...] (“**Acam**” o l’ “**Appaltatore**”)

E

ACAM CLIENTI S.p.A., con sede legale in La Spezia, via Alberto Picco 22, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di La Spezia 01146130115 rappresentata da [...], in qualità di [...], (“**Acam Clienti**” o il “**Committente**”)

complessivamente le “**Parti**” e singolarmente la “**Parte**”

PREMESSE ED ALLEGATI.....	3
OGGETTO.....	3
CONFERIMENTO DI POTERI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI.....	3
CORRISPETTIVI	4
SISTEMI INFORMATIVI, ACQUISTO DI MATERIALE E/O PRESTAZIONI ACCESSORIE PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI.....	5
REFERENTE TECNICO E CONTROLLER.....	6
OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLE PARTI.....	6
LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI	7
LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ.....	7
FORZA MAGGIORE	8
CONTROLLI.....	9
OBBLIGO DI RISERVATEZZA E NORME ETICHE	9
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	10
DURATA.....	12
RISOLUZIONE E RECESSO.....	12
ELEZIONE DI DOMICILIO	12
SPESE.....	13
CONTROVERSIE	13
REGIME FISCALE.....	13

PREMESSE

- A. Acam è un’impresa multiutility a capitale pubblico, costituita principalmente dai Comuni della Provincia di La Spezia per la gestione di servizi pubblici locali a rilevanza economica.

- B. Acam detiene una partecipazione di controllo in una serie di società operative (le “**Società Operative**” e, unitamente, ad Acam il “**Gruppo**”), soggette ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 e ss. c.c.
- C. Il Gruppo comprende tra le Società Operative In.te.gra S.r.l. (“**Integra**”), P.I. 010809600113, con sede in La Spezia, Via Alberto Picco n. 22, società operante nel settore dei servizi informatici, SIT e altri servizi.
- D. Acam Clienti opera nei settori dell’acquisto, vendita e scambio di energia elettrica, gas ed altri vettori energetici, nonché della fornitura di servizi di assistenza e consulenza commerciale, gestione della clientela e marketing a favore di aziende multiutility.
- E. Acam Clienti, avendo focalizzato le strutture organizzative interne sui processi strettamente correlati alla propria area di attività, al fine di ottimizzarne la gestione ha la necessità di usufruire in outsourcing di una serie di servizi di carattere amministrativo, gestionale e tecnico, quali quelli elencati nell’art. 2 del presente contratto (complessivamente i “**Servizi**” e, singolarmente, il “**Servizio**”).
- F. Acam dispone, al suo interno, di unità operative in grado di erogare i Servizi.
- G. Dal 2006 al 31.12.2013 Acam ha erogato ad Acam Clienti i servizi relativi alle aree di Amministrazione, Finanza e Controllo, Risorse Umane, Segreteria societaria e servizi generali, QSA/SPEP, Acquisti, Patrimonio e Logistica, Tariffe e Regolazione, Comunicazione e Telecomunicazioni.
- H. Dal 2012 Acam ha prestato, altresì, in favore di Acam Clienti i servizi di gestione e recupero crediti (unitamente ai servizi di cui al precedente paragrafo i “**Servizi**”).
- I. Con il presente accordo Acam Clienti intende affidare ad Acam la gestione dei Servizi.
- J. La presente proposta annulla e sostituisce ogni precedente intesa, scritta o verbale, che sia intervenuta tra le Parti, direttamente o indirettamente, con riferimento ai Servizi.
- K. Acam Clienti e Acam, quest’ultima garantendo anche il fatto del terzo ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 c.c., si impegnano a far sì che tra la medesima Acam Clienti ed In.te.gra. S.r.l. (“**Integra**”) sia stipulato, contestualmente al presente accordo, un contratto avente ad oggetto l’erogazione da parte di Integra in favore di Acam Clienti dei servizi di call center alle condizioni e nei termini di cui all’Allegato A.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse e gli allegati al presente contratto ne formano parte integrante e sostanziale.

Art. 2

OGGETTO

1. Con il presente contratto, l'Appaltatore si impegna ad erogare al Committente, alle condizioni e nei termini appresso specificati, i servizi rientranti nelle seguenti "Aree di Servizio" (già sopra definiti come i "**Servizi**"):
 - a) Amministrazione, Finanza e Controllo;
 - b) Acquisti, Patrimonio e Logistica;
 - c) Risorse Umane;
 - d) Legale, Societario, Servizi Generali e Recupero Crediti;
 - e) Tariffe e Regolazione, Comunicazione, Telecomunicazioni (complessivamente indicate come le "**Aree di Servizio**" e, singolarmente, l' "**Area di Servizio**").
2. Nel documento allegato al presente contratto sotto la lettera B (cfr. **Allegato B**) sono analiticamente indicate le attività che dovranno essere prestate dall'Appaltatore in relazione ad ogni area di servizio elencate nel precedente paragrafo 1.
3. Si precisa che le attività indicate nell'Allegato B in relazione all'Area di Servizio "Patrimonio" e "Telecomunicazioni" ed il relativo corrispettivo stabilito nel successivo art. 4 sono stati determinati presupponendo che Acam Clienti svolga la propria attività presso gli uffici siti in La Spezia, Via Alberto Picco 22. Le Parti convengono sin da ora che, nel caso in cui Acam Clienti trasferisse in tutto o in parte lo svolgimento dell'attività presso altri uffici, le stesse si incontreranno senza indugio per ridefinire in buona fede i Servizi di cui all'Area di Servizio "Patrimonio" e "Telecomunicazioni" ed il relativo Corrispettivo.

Art. 3

CONFERIMENTO DI POTERI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

1. Se necessario per consentire all'Appaltatore l'erogazione dei Servizi e, a tal fine, operare nell'ambito della struttura interna di Acam Clienti, quest'ultima, mediante specifiche procure notarili, conferirà idonei poteri al legale rappresentante dell'Appaltatore (il "**Responsabile**").

2. In forza di detti poteri, il Responsabile potrà conferire, nell'ambito dell'organizzazione aziendale dell'Appaltatore, specifiche deleghe per l'esatto e tempestivo adempimento dei Servizi.
3. L'esercizio dei poteri che saranno conferiti con le anzidette procure dovrà essere attuato, da parte dell'Appaltatore e dei nominati procuratori, nel rispetto delle policy interne del Committente.

Art. 4

CORRISPETTIVI

1. Il corrispettivo complessivo per l'erogazione dei Servizi viene fissato in € 1.300.000,00 (unmilionetrecentomila/00) IVA esclusa.
2. I corrispettivi previsti in relazione a ciascuna Area di Servizio (singolarmente il **"Corrispettivo"** e, complessivamente, i **"Corrispettivi"**) risultano così fissati:

a) Amministrazione, Finanza e Controllo	€	550.000,00;
b) Acquisti, Patrimonio e Logistica	€	100.000,00;
c) Risorse Umane	€	100.000,00;
d) Legale, Societario, Servizi Generali e Recupero Crediti	€	400.000,00;
e) Tariffe e Regolazione, Comunicazione, Telecomunicazioni,		
Qualità ambiente e sicurezza	€	150.000,00.
3. I Corrispettivi sono da intendersi IVA esclusa.
4. L'Appaltatore emetterà trimestralmente nei confronti del Committente la fattura dei Corrispettivi di spettanza, calcolata sul rateo mensile di ciascun Corrispettivo (la **"Fattura"**).
5. Le fatture, inclusive dell'IVA, dovranno essere pagate entro 30 (trenta) giorni dalla data fattura fine mese, mediante accredito sul conto corrente indicato dall'Appaltatore.
6. Qualora il Committente non effettui il pagamento di qualsiasi Fattura emessa da Acam alla rispettiva data di scadenza, Acam potrà:
 - a) addebitare gli interessi di mora al tasso specificato nel Decreto Legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002, a partire dal giorno successivo alla scadenza per il pagamento della Fattura (la

“Scadenza”) sino alla data effettiva di pagamento, quest’ultima inclusa, e

- b) sospendere, sino al pagamento della Fattura, l’esecuzione dei Servizi ai sensi e per gli effetti dell’art. 1460 c.c., comunicando la sospensione con un preavviso di 10 (dieci) giorni lavorativi;
- c) dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., qualora sia decorso il termine di 60 (sessanta) giorni dalla Scadenza senza che il pagamento della Fattura sia stato effettuato.

7. Qualora il Committente contesti qualsivoglia Fattura (una **“Contestazione”**):

- a) il Committente sarà tenuto ad effettuare la Contestazione per iscritto, non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della Fattura contestata e le Parti, in buona fede, dovranno tentare di dirimere in via bonaria la Contestazione entro 90 (novanta) giorni dalla Contestazione medesima (il **“Termine”**);
- b) l’importo oggetto della fattura contestata dovrà essere corrisposto, in conformità con i tempi e le modalità previste dal presente contratto;
- c) il Committente non potrà intraprendere alcuna azione che possa impedire l’esecuzione del pagamento della fattura contestata nei termini previsti in contratto;
- d) decorso il Termine il Committente potrà agire in via giudiziale per ottenere il rimborso dell’importo oggetto della fattura contestata e già corrisposto in forza del precedente paragrafo b).

Art. 5

SISTEMI INFORMATIVI, ACQUISTO DI MATERIALE E/O PRESTAZIONI ACCESSORIE PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI

- 1. Per l’erogazione dei Servizi l’Appaltatore utilizzerà i sistemi informativi del Gruppo.
- 2. Sarà cura dell’Appaltatore provvedere alla scelta e alla individuazione degli eventuali materiali di consumo e/o servizi necessari per l’erogazione dei Servizi.
- 3. Eventuali costi sostenuti dall’Appaltatore per l’acquisizione di materiali e/o servizi accessori, necessari per l’erogazione dei Servizi (a titolo esemplificativo: pagamento dei premi assicurativi, delle commissioni bancarie) saranno consuntivati e fatturati dall’Appaltatore con cadenza trimestrale, secondo i termini e le modalità di cui al precedente art. 4, paragrafo 4 e 5.

Art. 6

REFERENTE TECNICO E CONTROLLER

1. Per garantire la continuità dei Servizi le Parti si impegnano a prestare reciprocamente la collaborazione ed il supporto informativo necessario.
2. Posto quanto previsto al precedente paragrafo, entro 3 (tre) mesi dalla formalizzazione del presente contratto, l'Appaltatore individuerà, tra il personale adibito alla prestazione dei Servizi, un referente tecnico per ciascuna Area di Servizio (il **"Referente Tecnico"** e), cui il Controller e/o il "Focal Point" Amministrativo indicato dal Committente (il **"Controller"**) potrà chiedere informazioni e/o chiedere e fornire supporto.

Art. 7

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

1. L'Appaltatore si impegna ad erogare i Servizi secondo la diligenza che si può attendere da un soggetto che operi nel settore della gestione dei Servizi medesimi, nel pieno ed integrale rispetto dei termini di cui al presente contratto.
2. L'Appaltatore si impegna ad erogare i Servizi presso i propri uffici, siti in La Spezia, e presso gli uffici del Committente, sotto la propria responsabilità, con l'organizzazione dei mezzi necessari e con il proprio personale dipendente.
3. L'Appaltatore avrà facoltà, senza previa autorizzazione di Acam Clienti, di subappaltare, nel rispetto delle normative vigenti, l'esecuzione dei Servizi a terzi, purché muniti della necessaria esperienza e professionalità. Anche in tale ipotesi, l'Appaltatore resterà l'unico ed esclusivo responsabile dell'adempimento degli obblighi contrattuali nei confronti del Committente.
4. L'Appaltatore trasmetterà al Committente tutti i dati relativi all'esecuzione dei Servizi e necessari al Committente medesimo per l'espletamento di tutti gli adempimenti prescritti dalle normative vigenti.
5. Il Committente si impegna ad espletare tutte le attività di supporto necessarie al fine di consentire all'Appaltatore di svolgere i Servizi, ivi compresa la messa a disposizione di tutta la documentazione operativa necessaria alla corretta presa in carico dei Servizi stessi.
6. L'Appaltatore si impegna a porre in essere tutte le ragionevoli misure precauzionali atte ad evitare danni derivanti dalla distruzione, perdita o danneggiamento, anche accidentale, sottrazione o furto della documentazione relativa ai Servizi.
7. Qualora, successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, intervenissero modifiche

della normativa inerente ai Servizi, che imponessero modalità di esecuzione diverse rispetto a quelle descritte nell'allegato B ovvero l'esecuzione di adempimenti aggiuntivi, le Parti provvederanno, d'intesa fra loro, a modificare gli allegati contrattuali in modo da renderli conformi alla nuova disciplina.

Art. 8

LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI

1. L'erogazione dei Servizi da parte dell'Appaltatore dovrà avvenire garantendo il massimo livello di servizio ragionevolmente possibile.
2. Anche al fine di garantire un continuo miglioramento di detti livelli è stato individuato per ciascuna Area di Servizio, un Key Performance Indicator (KPI) di riferimento ed il relativo livello di servizio (singolarmente il “**Livello di Servizio**” e, complessivamente i “**Livelli di Servizio**”) che dovrà essere garantito dall'Appaltatore (**Allegato C**).
3. In caso di mancato raggiungimento di alcuni Livelli di Servizio indicati nell'Allegato C (singolarmente il “**Livello**”), determinato da inadempienze dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente contratto, l'Appaltatore stesso corrisponderà le corrispondenti penali (singolarmente la “**Penale**” e, complessivamente, le “**Penali**”) previste nell'Allegato C medesimo.
4. Le Penali devono intendersi esaustive di ogni eventuale maggior danno. Ne consegue che, in caso di mancato raggiungimento dei Livelli di Servizio in relazione ai quali sia prevista una Penale, la responsabilità di Acam per il mancato raggiungimento del Livello sarà limitata alla misura degli importi di cui alla Penale medesima, con esclusione di qualsivoglia diritto di Acam Clienti ad alcun ulteriore rimborso, sconto, indennizzo, risarcimento e/o somma comunque quantificata.

Art. 9

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

1. Fermo quanto previsto al precedente articolo, con riferimento al mancato rispetto dei Livelli di Servizio in relazione ai quali l'Allegato C non preveda una specifica Penale (i “**Livelli Non Garantiti**”), la responsabilità complessiva di Acam sarà limitata ad un importo (il “**Risarcimento Massimo**”) non superiore a percentuali del Corrispettivo dovuto in relazione all'Area di Servizio cui si riferisce il Livello Non Garantito, come di seguito indicate:
 - a) Amministrazione, Finanza e Controllo 10%;

- | | | |
|----|--|------|
| b) | Acquisti, Patrimonio e Logistica | 15%; |
| c) | Risorse Umane | 15%; |
| d) | Legale, Societario, Servizi Generali e Recupero Crediti | 10%; |
| e) | Tariffe e Regolazione, Comunicazione, Telecomunicazioni,
Qualità ambiente e sicurezza | 15% |
2. Le Parti convengono che, nel caso di mancato raggiungimento dei Livelli Non Garantiti, Acam Clienti non avrà diritto ad alcun ulteriore rimborso, sconto, indennizzo, risarcimento e/o somma comunque quantificata superiore al Risarcimento Massimo, e ciò anche qualora nei confronti di Acam Clienti vengano pretesi danni da parte di terzi.
 3. Con riferimento all'inadempimento o al ritardo nell'adempimento degli obblighi di cui al presente contratto che non si sostanzia in un mancato rispetto dei Livelli di Servizio, potrà essere risarcito da Acam l'importo massimo pari al 10% dei Corrispettivi dovuti da Acam Clienti con esclusione del diritto ad alcun ulteriore rimborso, sconto, indennizzo, risarcimento e/o somma comunque quantificata, e ciò anche qualora nei confronti della stessa Acam Clienti vengano pretesi danni da parte di terzi
 4. Le Parti danno atto che Acam sarà responsabile di qualsivoglia inadempimento agli obblighi di cui al presente contratto esclusivamente per dolo e colpa grave, venendo specificamente esclusa qualunque ipotesi di responsabilità per colpa lieve.
 5. Acam, nei limiti di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2, sarà tenuta a risarcire i soli danni diretti, restando specificamente esclusa qualunque altra tipologia di danno tra cui, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, i danni indiretti, consequenziali, accidentali, speciali, le perdite di profitto, le perdite di business, la perdita di dati e/o di informazioni.

Art. 10

FORZA MAGGIORE

1. Per forza maggiore agli effetti del presente contratto si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo delle Parti, che quest'ultima non possa evitare nonostante l'esercizio della diligenza richiesta dal contratto. A titolo meramente esemplificativo e non limitativo, saranno considerate causa di forza maggiore, come tali non imputabili alle Parti: scioperi, mancata fornitura di servizi di pubblica utilità, terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili, incendi, esplosioni, serratte, sabotaggi, provvedimenti legislativi sopravvenuti che impediscano ad una delle Parti di dar

corso alle proprie obbligazioni, atti ed interventi delle Pubbliche Autorità (“**Eventi di Forza Maggiore**”).

2. Le Parti non saranno responsabili dell’eventuale inadempimento o ritardato adempimento dei propri obblighi previsti dal presente contratto a causa di Eventi di Forza Maggiore.
3. La Parte il cui adempimento sia impedito da un Evento di Forza Maggiore e chieda di essere sollevata dall’adempimento delle proprie obbligazioni dovrà comunicare, appena ragionevolmente possibile e per iscritto, l’eventuale Evento di Forza Maggiore all’altra Parte.
4. Il verificarsi di un evento di caso fortuito o di forza maggiore non costituirà motivo di sospensione o ritardo nel pagamento dei Corrispettivi relativi a Servizi già prestati.
5. Qualora un Evento di Forza Maggiore impedisca ad una Parte di adempiere ai propri obblighi per un periodo ininterrotto superiore a 6 (sei) mesi, la Parte non coinvolta potrà risolvere immediatamente il presente contratto, inviando all’altra Parte comunicazione scritta.

Art. 11

CONTROLLI

1. L’Appaltatore dovrà concedere ai rappresentanti designati dal Committente l’accesso ai propri archivi e mettere a disposizione la documentazione e l’assistenza necessarie per effettuare controlli ed ispezioni in relazione ai Servizi prestati (i “**Controlli**”), a condizione che i Controlli avvengano con modalità tali da non arrecare pregiudizio al regolare andamento dei Servizi e dell’attività propria dell’Appaltatore.
2. In particolare i Controlli:
 - a) non saranno permessi se ostacoleranno la capacità di Acam di erogare i Servizi secondo i Livelli di Servizio, salvo che Acam rinunci per iscritto a contestare l’eventuale mancato raggiungimento dei Livelli di Servizio determinato dall’espletamento dei Controlli;
 - b) saranno effettuati rapidamente, in modo efficiente e nei normali orari di lavoro o in orari concordati.
3. Eventuali costi sostenuti dall’Appaltatore per tale supporto e accesso saranno a carico del Committente.

Art. 12

OBBLIGO DI RISERVATEZZA E NORME ETICHE

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a scambiarsi tutte le informazioni necessarie ed utili alla

corretta esecuzione dei Servizi.

2. L'Appaltatore si impegna ad adottare tutte le misure atte a garantire un'adeguata tutela dei dati e delle informazioni ricevute dal Committente ai fini dello svolgimento dei Servizi (le **"Informazioni Riservate"**), assicurando la necessaria riservatezza circa il loro contenuto e impegnandosi, in particolare, a:
 - a) non cedere, consegnare, rendere disponibile a qualsiasi titolo o, comunque, comunicare e/o divulgare per qualsiasi motivo e, in qualsiasi momento, il contenuto di tali informazioni a terzi senza l'autorizzazione scritta del Committente;
 - b) limitare al proprio personale strettamente indispensabile la conoscenza e l'accesso al contenuto delle informazioni fornite dal Committente, informandolo previamente degli obblighi di riservatezza.
3. Il presente articolo non trova applicazione in relazione alle informazioni che:
 - a) siano o diventino di pubblico dominio, qualora ciò non sia avvenuto per atti o omissione dell'Appaltatore;
 - b) l'Appaltatore dimostri di aver ricevuto da terzi non vincolati da un accordo di riservatezza simile al presente nei confronti del Committente;
 - c) l'Appaltatore possa dimostrare di conoscere già al momento in cui sono state, direttamente o indirettamente, rilevate al medesimo dal Committente, non in violazione di obblighi di riservatezza assunti dall'Appaltatore nei confronti del Committente stesso;
 - d) debbano essere rivelate ai sensi della normativa vigente o per obblighi di legge o regolamentari ovvero su ordine dell'autorità giudiziaria, previa comunicazione inviata da parte dell'Appaltatore al Committente nella quale si dichiara la necessità di divulgare tali informazioni e la disponibilità a collaborare con il Committente per mantenere la riservatezza sulle Informazioni Riservate.

Art. 13

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Con la sottoscrizione del presente contratto e per tutta la sua durata, l'Appaltatore assume, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 29 del Decreto Legislativo n. 196/03, la qualità di responsabile delle operazioni di trattamento di eventuali dati personali eventualmente acquisiti nell'ambito dell'erogazione dei Servizi e si impegna ad effettuare dette operazioni nel rispetto degli obblighi

imposti dal citato Decreto, secondo le modalità ed istruzioni al riguardo dettate dal Committente.

2. In relazione a detti obblighi l'Appaltatore si impegna, pertanto, a:
 - a) utilizzare eventuali dati personali forniti dal Committente, nonché quelli raccolti o comunque trattati, esclusivamente per l'esecuzione dei Servizi;
 - b) rappresentare ai soggetti autorizzati ad effettuare le operazioni di trattamento (personale proprio o di terzi espressamente incaricato delle operazioni e personale del Committente addetto alla gestione del rapporto contrattuale), l'obbligo in capo ai medesimi di non diffondere i dati personali di cui verranno a conoscenza nell'esecuzione dei Servizi;
 - c) custodire, in attuazione degli obblighi di riservatezza e sicurezza imposti (i) dal predetto D. Lgs. N. 196/03, (ii) da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare e (iii) dalle istruzioni che potrà al riguardo ricevere dal Committente, anche nel corso dell'esecuzione dei Servizi, i dati personali eventualmente trattati, in modo da evitare rischi di distruzione degli stessi o l'accesso a tali dati da parte di terzi non autorizzati.
 - d) tenere, in ogni caso, indenne il Committente da qualsiasi azione di risarcimento dei danni eventualmente avanzata da terzi per la violazione degli obblighi derivanti dal presente articolo.
3. Responsabili delle banche dati di rilievo ai fini del presente atto sono:
 - a) Per il Committente: [·];
 - b) Per l'Appaltatore:
 - (i) Amministrazione, Finanza e Controllo [·];
 - (ii) Acquisti, Patrimonio e Logistica [·];
 - (iii) Risorse Umane [·];
 - (iv) Legale, Societario, Servizi Generali e Recupero Crediti [·];
 - (v) Tariffe e Regolazione, Comunicazione, Telecomunicazioni, Qualità ambiente e sicurezza [·].

Art. 14

DURATA

1. Il presente contratto avrà durata 5 (cinque) anni a far data dalla sottoscrizione del medesimo.
2. Alla data di scadenza il contratto si intenderà tacitamente rinnovato alle medesime condizioni, salvo disdetta di uno dei due contraenti da comunicarsi con un preavviso di 3 (tre) mesi a mezzo di lettera raccomandata A.R.

Art. 15

CESSIONE

1. Il presente contratto e tutte le relative obbligazioni non potranno essere oggetto di cessione da una Parte a terzi, senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

Art. 16

RISOLUZIONE E RECESSO

1. Il Committente avrà diritto di risolvere il contratto in caso di gravi inadempimenti da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al contratto medesimo che pregiudichino la regolare gestione amministrativa ed operativa del Committente (gli **"Inadempimenti"**).
2. Nell'ipotesi di cui al paragrafo 1, il Committente notificherà all'Appaltatore una diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c., specificando gli Inadempimenti contestati ed assegnando ad Acam un termine non inferiore a 20 (venti) giorni lavorativi dalla ricezione della diffida per procedere all'adempimento, salvo che, secondo la natura dell'obbligazione non adempiuta, risulti congruo un termine minore.
3. Decorso inutilmente detto termine, il Committente avrà titolo di risolvere il contratto e di ciò darà formale comunicazione all'Appaltatore mediante lettera raccomandata AR.

Art. 17

ELEZIONE DI DOMICILIO

1. Ai fini delle comunicazioni e notificazioni da effettuarsi in relazione al presente contratto, le Parti eleggono domicilio come segue:
 - a) per il Committente: [·];
 - b) per l'Appaltatore: [·].

Art. 18

SPESE

1. Le spese del presente atto, anche per eventuali successive rinnovazioni, sono a carico del Committente e dell'Appaltatore in parti uguali.

Art. 19

CONTROVERSIE

1. Ogni controversia relativa alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione, all'efficacia o alla risoluzione del presente contratto è devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di La Spezia.

Art. 20

REGIME FISCALE

1. Il presente contratto, assoggettato al vigente regime fiscale ed avente per oggetto prestazioni soggette ad I.V.A. verrà registrato, per effetto degli artt. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, solo in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto

La Spezia, lì

Per l'Appaltatore

Per il Committente

Allegato A – Contratto e capitolato di appalto di servizi di call center;

Allegato B – Schede di dettaglio relative alle Aree di Servizio;

Allegato C - Indicatori di performance (KPI) relativi ai servizi erogati da
ACAM S.p.A. e Penali.